

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

<p>N. 88 in data 03-08-2016</p>	<p>Oggetto: Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone sociale (recupero) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 71/32 del 16.12.2008. Determinazione a contrattare per l'affidamento diretto dell'incarico professionale di Attività di supporto al Responsabile del Procedimento, di valore inferiore ad euro 40.000,00.CUP G69G10000110002 - CIG: Z331ADADD4</p>
--	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PRESO ATTO

- che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 è stata inserita, nell'anno 2017, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: **Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone sociale (recupero) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 71/32 del 16.12.2008**, da suddividersi in lotti funzionali ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- che la stazione appaltante, per la realizzazione dell'opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale, ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento dell'incarico professionale di *Attività di supporto al Responsabile del Procedimento*, nell'ambito del Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone sociale (recupero) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 71/32 del 16.12.2008, relativamente a tutti lotti costituenti l'intero programma;
- che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 la stazione appaltante deve preliminarmente procedere alla determinazione a contrarre;
- che si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico in parola a soggetto esterno all'Amministrazione Comunale per quanto dichiarato dal Responsabile Unico del Procedimento con proprio atto redatto ai sensi dell'art. 31, comma 8, ed art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- che occorre individuare il professionista, quale supporto al RUP, di alto profilo professionale nelle materie amministrative inerenti gli appalti pubblici, dal bando di gara fino al collaudo e nel contenzioso nonché nelle materie tecniche, sempre afferenti gli appalti;
- che con la seguente commessa la stazione appaltante ha necessità di supporto per:
 - espletamento delle procedure di appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione, suddivisi per lotti funzionali, e dei lavori;
 - supervisione alla istruttoria delle varie fasi progettuali;
 - supervisione alla direzione dei lavori;
 - supervisione alla sicurezza del cantiere;
 - trattazione riserve e contenzioso stragiudiziale, sia per i servizi di progettazione che per i lavori;
 - emissione certificato di regolare esecuzione ovvero collaudo tecnico-amministrativo;

- l'incarico è subordinato alla disciplina di cui al "Capitolato d'oneri per l'affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione, direzione lavori e prestazioni accessorie attinenti i lavori pubblici" approvato con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 121 del 06/07/2012;

PRESO ATTO ALTRESI' che per il presente atto trova applicazione l'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale *"salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo la seguenti modalità" ... lett. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta* l'invito sarà rivolto a un professionista iscritto negli elenchi approvati con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 206 del 30.12.2015, avente i requisiti per l'affidamento di cui trattasi ovvero ad altra figura esterna qualora non fosse presente nessun professionista avente il profilo ricercato;

DATO ATTO che:

- l'importo stimato a base dell'affidamento è il seguente: € 15.762,93 oltre oneri di legge per un totale di € 20.000,00;
- le principali condizioni contrattuali sono le seguenti:
 - a) espletamento delle procedure di appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione, suddivisi per lotti funzionali, e dei lavori;
 - b) supervisione alla istruttoria delle varie fasi progettuali;
 - c) supervisione alla direzione dei lavori;
 - d) supervisione alla sicurezza del cantiere;
 - e) trattazione riserve e contenzioso stragiudiziale, sia per i servizi di progettazione che per i lavori;
 - f) emissione certificato di regolare esecuzione ovvero collaudo tecnico-amministrativo;

PRESO ATTO ALTRESI'

- che ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016 sussiste l'obbligo normativo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- che tale precetto trova fonte primigenia nella Direttiva 2014/24/UE laddove già nel considerando 59 si può leggere che *poiché nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione si registra una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, deve essere effettuato un attento monitoraggio dell'aggregazione e della centralizzazione delle committenze per evitare un'eccessiva concentrazione del potere di acquisto e collusioni per preservare la possibilità di accesso al mercato per le PMI.*
- che a livello comunitario s'introduce una dettagliata disciplina sulla suddivisione degli appalti in lotti, prevedendo a carico delle Amministrazioni aggiudicatrici un obbligo di motivazione per il caso di non suddivisione dell'appalto in lotti.

CONSIDERATO inoltre che l'esclusione dal mercato degli appalti delle PMI non rappresenta solo un *vulnus* alle potenzialità di crescita dell'impresa, ma determina altresì ripercussioni in termini di riduzione della concorrenza in senso lato che, a sua volta, genera una perdita complessiva di efficienza che si riverbera anche sulla capacità di innovare i prodotti/servizi offerti. E' notorio invero che le imprese in grado di gestire commesse di notevoli dimensioni, possono agevolmente porre in essere pratiche predatorie all'interno del proprio mercato;

RILEVATO tuttavia che deve trattarsi di c.d. *“lotti funzionali”* e non preordinati alla violazione delle procedure UE e che a tal fine il concetto di lotto funzionale identifica uno specifico oggetto dell'appalto, la cui realizzazione od attuazione è tale da assicurarne la sua funzionalità e/o fruibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre parti (Consiglio di Stato, n. 2803/2007).

PRESO ATTO che per dare concreta attuazione a tale principio, il legislatore del nuovo codice, rispetto a quanto stabilito nel vecchio codice agli artt. 122, comma 7 e 125, (*ove era testualmente scritto che le stazioni appaltanti potevano procedere mediante procedura negoziata in luogo di quella ordinaria*) stabilisce espressamente (invertendo l'ordine dei verbi) che, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti *“procedono”* all'affidamento degli appalti sotto soglia utilizzando procedure negoziate. Testualmente invero si legge che: *“salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo la seguenti modalità” ... lett. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;*

CONSIDERATO QUINDI che oggetto della motivazione non è tanto la *“scelta della procedura”*, che *ex lege* è diretta, quanto, *“la scelta dell'operatore economico”* destinatario della commessa pubblica oggetto di affidamento;

VISTA la deliberazione ANAC del 28 giugno 2016, che sebbene non sia pubblicata ufficialmente rappresenta un valido riferimento, dedicata alle *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* nella cui parte 3.3 ribadisce quanto sopra esposto secondo cui l'obbligo di motivazione non concerne tanto la procedura di affidamento quanto ragionevolmente la scelta dell'affidatario (per altro, trattandosi di atto di natura discrezionale - *quello della individuazione concreta dell'operatore economico* - la necessità dell'obbligo della motivazione, a prescindere da quanto indicato espressamente nell'art. 36, comma 2, lett. a) era in ogni caso già prescritta dall'art. 3 della legge 241 del 1990);

PRESTO ATTO di quanto indicato in dettaglio nella deliberazione ANAC del 28 giugno 2016, che sebbene non sia pubblicata ufficialmente rappresenta un valido riferimento, secondo cui una buona motivazione dovrebbe dar conto:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre;
- della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e/o anche mediante la valutazione comparativa di qualche preventivo da due o più operatori;

RAVVISATA, fin da ora, l'opportunità di ricorrere a professionisti non inseriti nell'elenco citato qualora non venissero individuate figure con i requisiti voluti, a seguito dell'esame dei c.v.;

VISTO l'elenco degli operatori economici aventi i requisiti per l'affidamento di cui trattasi, regolarmente iscritti negli elenchi approvati con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 206 del 30.12.2015, secondo la disciplina di cui al *“Capitolato d'onere per l'affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione, direzione lavori e prestazioni accessorie attinenti i lavori pubblici”*, approvato con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 121 del 06/07/2012;

CONSIDERANDO INOLTRE le Linee guida Anac approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 recanti *Indirizzi Generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria*, redatte ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che alla Sez. IV prevedono la facoltà in capo al RUP di procedere agli affidamenti diretti degli incarichi attinenti all'architettura e all'ingegneria, secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 8 e all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene

negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso;

CONSIDERATO che l'importo stimato a base dell'affidamento è il seguente: € 15.762,93 oltre oneri di legge per un totale di € 20.000,00;

RITENUTO di poter esonerare l'ente dall'utilizzo del mercato elettronico per quanto statuito dal comma 6, dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui attribuisce alle stazioni appaltanti *la facoltà* di ricorrere agli acquisti telematici, anche in virtù della totale assenza di affinità tra gli strumenti operativi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Ordine di Acquisto e Richiesta di Offerta) e le disposizioni del citato art. 36 "Contratti sotto soglia";

VISTA la lettera d'invito a presentare offerta allegata al presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, con particolare riferimento agli artt. 107, 183 e 192;

VISTA la L.R. 07.08.2007 n° 5 ed il D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il decreto sindacale n. 02 del 04.01.2016 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato e sulla base delle indicazioni sopra espresse,

DETERMINA

DI AVVIARE la contrattazione, relativamente all'incarico professionale di *Attività di supporto al Responsabile del Procedimento nell'ambito del* Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone sociale (recupero) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 71/32 del 16.12.2008, relativamente a tutti lotti costituenti l'intero programma, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, come già specificato nel preambolo;

DI PROCEDERE, in esecuzione dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 all'affidamento avente ad oggetto l'incarico professionale di *Attività di supporto al Responsabile del Procedimento nell'ambito del* Programma straordinario di edilizia per la locazione a canone sociale (recupero) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 71/32 del 16.12.2008, relativamente a tutti lotti costituenti l'intero programma;

DI DARE ATTO, come previsto nell'art 36, comma 2 lett. a), che il provvedimento di individuazione dell'operatore economico dovrà indicare, secondo quanto previsto in premessa, ampia motivazione delle ragioni sulla base delle quali viene scelto rispetto la platea dei candidati potenzialmente in grado di fornire la medesima prestazione ed in ragione di ciò di dare atto che il criterio per individuare l'operatore economico;

DI APPROVARE lo schema della lettera d'invito a presentare offerta allegata alla presente dove sono indicate le clausole di partecipazione;

DI DARE ATTO, visti gli atti propedeutici all'affidamento:

- che l'obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente per euro **12.688,00** nel presente anno finanziario 2016 e per euro **7.312,00** nel prossimo anno finanziario 2017 e come tale si procede alla costituzione dell'impegno di spesa secondo le nuove regole contabili e precisamente:

1. per euro **12.688,00** imputando la prenotazione dell'impegno di spesa sul cap/art. 29250 Miss./Progr. 08.02 PdC finanz. U. 2.02.01.09.000 - Impegno n. 424/2009 - sub. _____, dell'anno finanziario 2016, giacché per questa parte di esecuzione l'obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente entro il presente anno finanziario;
2. per euro **7.312,00** imputando la prenotazione dell'impegno di spesa sul cap/art. 29250 Miss./Progr. 08.02 PdC finanz. U. 2.02.01.09.000 - Impegno n. 424/2009 - sub. _____, dell'anno finanziario 2017, giacché per questa parte di esecuzione l'obbligazione verrà a scadenza fisiologicamente entro l'anno finanziario 2017;

DI DARE ATTO, in ogni caso, che le risorse economiche relative all'anno finanziario in corso e quelle per l'anno 2017 trovano copertura nel bilancio di previsione triennale autorizzatorio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 15.06.2016;

DI DARE ATTO che il vincolo giuridico sarà perfezionato in forma di scrittura privata (*ex art. 32 del D.Lgs 50/2016*), giusto schema di convenzione allegato al presente atto, ed in ossequio alla legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che gli allegati vengono materialmente uniti al solo originale della presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni Luca Balzano

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
(artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000)

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Il Responsabile del Servizio

RILASCIA

Il **VISTO DI COMPATIBILITÀ** monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Li, 03-08-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giovanni Luca Balzano

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

(art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

- POSITIVO**
- NEGATIVO**

Favorevole

Li, 03-08-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Ruda Maria Gavina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 12-12-2016.

Li, 12-12-2016

Il Responsabile del Servizio

Ing. Giovanni Luca Balzano